swisscom

Documento contrattuale per nuovo allacciamento alla rete a banda larga

Contratto tra	**Swisscom (Svizzera) SA**, Alte Tiefenaustrasse 6, CH – 3050 Bern Di seguito denominata **Swisscom** o **gestore della rete**
e	**Società di Tiro La Mendrisiense** **Casella Postale 1824** **6850 Mendrisio Stazione** Di seguito denominato **proprietario**
	di seguito congiuntamente denominati **parti contraenti**
riguardante	**nuovo allacciamento alla rete a banda larga**

1 Situazione di partenza / Oggetto del contratto

Tecnologia impiegata per l'allacciamento	☒ FTTH	☐ FTTB	
Oggetto di allaciamento	☒ Casa unifam.	☐ Casa plurifam	☐ Complesso residenziale
Variante di allacciamento	☐ Locale tecnico con R-FAN		

1.1 Con il presente contratto di allacciamento le parti disciplinano i diritti e gli obblighi nonché le condizioni quadro applicabili in relazione all'allacciamento (nuovo allacciamento) del proprietario alla rete di tele-comunicazione di Swisscom. L'allacciamento alla rete di telecomunicazione comprende da un lato l'area dell'allacciamento dell'edificio (linee di collegamento fino all'edificio) e dall'altro lato gli impianti interni costituiti dalle aree parziali cablaggio dell'edificio e cablaggio dell'abitazione.

1.2 Con il nuovo allacciamento del proprietario alla rete di telecomunicazione le parti contraenti perseguo-no lo scopo di creare le necessarie condizioni di rete mettendo a disposizione dei clienti finali un'infrastruttura che consenta un allacciamento alla rete a banda larga performante e adeguato alle odierne esigenze, ossia idoneo all'utilizzo mirato di servizi di telecomunicazione innovativi nonché d' applicazione delle tecnologie future dell'informazione e della comunicazione. La fruizione di singoli servizi di telecomunicazione non è invece oggetto del presente contratto di allacciamento e necessita la stipula di contratti separati.

1.3 La firma del presente documento contrattuale non implica alcun obbligo né diritto esclusivo di fruizione. Il cliente finale mantiene in particolare la piena libertà di scelta dei servizi di telecomunicazione in funzione delle infrastrutture di collegamento e delle offerte di servizi effettivamente disponibili.

1.4 Il proprietario s'impegna, inoltre, a promuovere un atteggiamento di base positivo nei confronti dell'amministrazione e delle imprese esecutrici per l'allacciamento FTTH e a garantire una cooperazione anche nell'ambito della commercializzazione ai clienti finali (inquilini risp. proprietari).

1.5 Per un'esecuzione del progetto e una collaborazione efficienti, nonché come mezzo ausiliario per gli installatori sul posto, Swisscom ha riassunto le informazioni relative a svolgimento, materiale e norme in vigore nelle disposizioni per l'esecuzione "Manuale FTTH In-House" (di seguito "disposizioni per l'esecuzione"). La versione in vigore è sempre visionabile al seguente link: https://www.swisscom.ch/dam/swisscom/it/wireline/Documents/Manuale_FTTH_IT_low.pdf

1.6 Il proprietario conferma di aver preso visione della versione attuale del Manuale FTTH In-House.

2 Oggetto(i) di allacciamento e perimetro di allacciamento

Numero di edifici	1
Ubicazione (via e numero civico)	Via Penate 18
NPA / Località	6850 Mendrisio Stazione
N. parcella	1999
Unità d'uso	Unità abitative 1 Unità commerciali Altre unità 1 Totale
Primo trasloco	Avvenuto

Numero di contratto EFH-6850-015

3 Parti integranti del contratto

3.1 Oltre al presente documento contrattuale costituiscono parte integrante del contratto di allacciamento i seguenti allegati nell'ordine indicato (parti integranti/allegati applicabili contrassegnati con crocetta):

☒ Condizioni contrattuali per nuovo allacciamento alla rete a banda larga FTTH (V2-1 dall' 01.02.2017)

☐ Condizioni contrattuali per nuovo allacciamento alla rete a banda larga FTTB (V2-2 dall' 01.02.2017)

☐ Condizioni contrattuali per nuovo allacciamento alla rete a banda larga Locale tecnico (V2-1 dall' 01.03.2017)

4 Disposizioni particolari / Accordi individuali

--

5 Stesura del contratto e firme delle parti contraenti

5.1 Il presente documento contrattuale è stilato in duplice copia; ogni parte contraente riceve un originale firmato.

5.2 Con la firma del presente documento contrattuale, il proprietario riconosce al contempo espressamente le parti integranti del contratto dichiarate applicabili (allegati, v. sopra punto 3) come parti integranti del presente rapporto contrattuale e conferma di averle ricevute e lette.

Firme delle parti

Per Proprietario/Committente:

Società di Tiro
LA MENDRISIENSE
C.P. 1824 - 6850 Mendrisio

Marco Bosia

Firma e timbro dell'azienda
(per favore, aggiungere i nomi dei firmatari in stampatello)

Pasquale Lucchini

Firma e timbro dell'azienda
(per favore, aggiungere i nomi dei firmatari in stampatello)

Luogo e data:

Per Swisscom (Svizzera) SA:

Roger Damm

Firma e timbro dell'azienda
(per favore, aggiungere i nomi dei firmatari in stampatello)

Firma e timbro dell'azienda
(per favore, aggiungere i nomi dei firmatari in stampatello)

Luogo e data: Berna, 20.06.2017

swisscom

Condizioni contrattuali per nuovo allacciamento alla rete a banda larga FTTH

1. Oggetto e campo di applicazione

[1]Le presenti Condizioni generali si applicano all'allacciamento alla rete di telecomunicazione di nuove costruzioni e di edifici esistenti con la tecnologia Fiber to the Home (FTTH). Esse disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nella realizzazione, nell'esercizio, nella manutenzione e nell'utilizzo di un allacciamento basato sulla fibra ottica (cosiddetto all'allacciamento alla rete a banda larga) alla rete di telecomunicazione del gestore di rete.
[2]Le Condizioni generali valgono come parte integrante di rapporti contrattuali concernenti l'allacciamento (allacciamento alla rete a banda larga) in cui sono state dichiarate applicabili.
[3]Non è oggetto del presente rapporto contrattuale la fruizione di servizi di telecomunicazione, che possono essere forniti dopo la realizzazione dell'allacciamento alla rete tramite l'infrastruttura realizzata.

2. Allacciamento di fondi e di edifici

2.1. In generale

[1]L'allacciamento dei fondi e degli edifici comprende l'allacciamento di uno o più edifici del proprietario alla rete di telecomunicazione del gestore di rete tramite la realizzazione di una linea di allacciamento all'edificio sotterranea (Comprendente canalizzazione per i cavi, scatole, cavi della rete di telecomunicazione, armedietti terminali ottici, manicotti di giunzione, ecc.), che termina all'armadietto ottico BEP [Building Entry Point] e rappresenta al contempo il punto di separazione della rete dal cablaggio dell'edificio del proprietario. In caso di più edifici interconnessi (cosiddetto complesso residenziale) il primo punto di consegna ottico (di regola BEP o anche manicotto) rappresenta, a seconda del concetto di distribuzione dell'edificio, il punto di separazione della rete dal cablaggio dell'area e dell'edificio del proprietario.
[2]Di principio, il gestore di rete realizza l'allacciamento dei fondi a proprie spese. Talune prestazioni proprie del proprietario vengono invece fornite nell'ambito dei lavori ordinari di costruzione nel sottosuolo del progetto della nuova costruzione.
[3]Non sussiste alcun diritto a una particolare configurazione dell'allacciamento del fondo da parte del gestore di rete.

2.2. Principi di realizzazione

[1]Il gestore di rete assicura l'allacciamento dell'edificio fino a un punto definito dal gestore di rete stesso (cosiddetto punto di trasferimento canalizzazione dei cavi), che si trova di norma ai margini del fondo da collegare.
[2]Il proprietario si dichiara disponibile a pianificare e predisporre autonomamente sul fondo interessato dall'allacciamento le canalizzazioni dei cavi necessarie per l'allacciamento alla rete di telecomunicazione insieme alle condutture di approvvigionamento e smaltimento.
[3]A tale riguardo, il proprietario deve rispettare le seguenti condizioni quadro:

- Il tracciato della canalizzazione dei cavi sul fondo interessato dall'allacciamento può essere scelto liberamente dal proprietario in rispetto delle norme vigenti;
- Il raccordo delle condutture nell'area del punto di trasferimento deve essere adeguato al tiro;
- La copertura minima della canalizzazione dei cavi deve essere progettata conformemente alle disposizioni per l'esecuzione del gestore di rete;
- Il dimensionamento della canalizzazione dei cavi deve essere progettato conformemente alle disposizioni per l'esecuzione del gestore di rete;
- L'inserimento nell'edificio deve essere eseguito sulla base delle norme riconosciute dell'edilizia e conformemente alle disposizioni per l'esecuzione del gestore di rete. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità del gestore di rete per danni che dovessero verificarsi in relazione a una realizzazione dell'inserimento nell'edificio errata o in violazione delle presenti disposizioni;
- La messa a disposizione dell'armadietto terminale ottico (BEP) comprende la piastra base, con cassetta di giunzione e contenitore, e compete al proprietario;
- Modalità tecniche, ubicazione e collocamento dell'armadietto terminale, etc. sono concordati direttamente dalle parti contraenti.

[4]L'inserimento del cavo di allacciamento della fibra ottica nelle canalizzazioni dei cavi predisposte fino al punto di separazione della rete viene effettuato dal gestore di rete conformemente alle proprie disposizioni per l'esecuzione.

2.3. Diritti di allacciamento e relativi alle linee in cavo

[1]Il proprietario concede al gestore di rete il diritto di allacciare l'edificio alla rete di telecomunicazione del gestore di rete, nonché il diritto di costruire, gestire, provvedere alla manutenzione, rinnovare e mantenere la necessaria linea di collegamento dell'edificio per l'intera durata di esistenza della stessa.
[2]Tale diritto si estende all'accettazione da parte del proprietario di tutti i componenti dell'allacciamento dell'edificio e comprende in particolare:

- i necessari diritti di allacciamento dell'edificio e di tiraggio dei cavi sul fondo del proprietario;
- il diritto del gestore di rete e di terzi da esso designati di accedere al fondo da allacciare e agli edifici che insistono sullo stesso per compiere tutti i necessari lavori sulla linea di collegamento dell'edificio (lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, revisione e controllo) e di ricevere l'accesso al fondo risp. a tutti i locali rilevanti nell'edificio;
- l'autorizzazione a tirare ulteriori cavi per la telecomunicazione, anche di terzi, nelle canalizzazioni dei cavi, nella misura in cui non si debba per questo ingrandire la sezione di tubo della canalizzazione dei cavi.

[3]All'occorrenza, il proprietario è tenuto a concedere al gestore di rete i medesimi diritti anche per l'allacciamento di edifici situati su fondi limitrofi (diritto di condotta), a condizione che ciò non comporti per lui un onere supplementare inesigibile. Il gestore di rete è inoltre autorizzato ad allacciare più edifici a una linea di collegamento comune.
[4]Il proprietario prende atto e accetta che la linea di allacciamento dell'edificio e i relativi componenti possano essere costantemente adeguati allo sviluppo tecnico e alle nuove esigenze.
[5]Oltre ai diritti concessi in virtù del presente contratto, il proprietario concede al gestore di rete anche diritti di co-utilizzo delle installazioni domestiche.
[6]Il gestore di rete s'impegna a esercitare, con la massima cautela possibile e nell'adeguato rispetto dei legittimi interessi del proprietario, i diritti che gli sono stati accordati dal proprietario.

2.4. Modifiche e adeguamenti all'allacciamento del fondo

[1]Se il proprietario esegue sul suo fondo lavori edili o di scavo, o intende destinarlo a un impiego diverso, che implica la modifica, la rimozione o lo spostamento della linea di allacciamento dell'edificio o di componenti della medesima, il gestore di rete compie i predetti interventi al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione scritta. I costi sono a carico del proprietario, salvo quelli per le modifiche riguardanti componenti della linea necessari esclusivamente ad allacciare fondi limitrofi. Se è possibile spostare l'allacciamento dell'edificio su di un'altra parte del fondo, il proprietario deve autorizzare questa soluzione.

2.5. Rapporti di proprietà e finanziamento

[1]La linea di allacciamento dell'edificio fa parte della rete di telecomunicazione del gestore di rete ed è di esclusiva proprietà di quest'ultimo.

[2]L'armadietto terminale ottico (BEP) è di proprietà del proprietario dell'immobile. L'armadietto terminale ottico BEP costituisce il punto di separazione della rete determinante rispetto agli impianti domestici del proprietario e delimita al contempo i diritti materiali, le responsabilità e le competenze tra il gestore di rete e il proprietario. In caso di un complesso residenziale il punto di separazione della rete si basa sul concetto di distribuzione dell'edificio.

[3]Il gestore di rete si fa carico dei costi dell'allacciamento del fondo sino al punto di trasferimento canalizzazione dei cavi al confine della particella. Inoltre, si fa carico delle spese del cavo di allacciamento della fibra ottica sino al punto di separazione della rete (primo punto di trasferimento ottico). È possibile tenere in considerazione richieste speciali del proprietario relative all'allacciamento dell'edificio, se questi s'impegna ad assumersi i maggiori costi che ne derivano rispetto alla variante d'allacciamento proposta dal gestore di rete.

[4]Il proprietario si fa carico delle spese di materiale e installazione dell'armadietto terminale ottico incl. piastra base con cassetta di giunzione e contenitore, nonché dei costi di posa della canalizzazione dei cavi dal punto di trasferimento canalizzazione cavi al confine della particella fino all'edificio e infine anche delle spese di inserimento nell'edificio. In caso di un complesso residenziale, il proprietario si fa carico anche dei costi per il cablaggio dal punto di separazione della rete (primo punto di trasferimento ottico) sino agli edifici (cosiddetto cablaggio dell'area).

2.6. Manutenzione / Eliminazione dei guasti all'allacciamento dell'edificio

[1]Il gestore di rete si occupa dell'esercizio e della manutenzione adeguata della linea di collegamento dell'edificio. Il gestore di rete elimina eventuali guasti che rientrano nella sua sfera di competenze, nei limiti delle possibilità operative, durante i consueti orari d'esercizio ed entro un termine adeguato. Se il gestore di rete viene interpellato per guasti non causati dalla propria infrastruttura di allacciamento, i costi sono addebitati al cliente.

2.7. Misure di protezione e obblighi di informazione e diligenza

[1]Se sul fondo vengono effettuati lavori che possono pregiudicare la linea di allacciamento dell'edificio o componenti della medesima, il proprietario s'impegna a segnalarne la presenza a tutte le persone coinvolte e ad assicurare al contempo l'adozione di tutti i necessari provvedimenti precauzionali e di protezione (richiesta dei piani delle linee, comunicazione esatta del tracciato della linea, accertamenti della copertura mediante sondaggi ecc.).

3. Cablaggio dell'edificio da parte del proprietario

3.1. In generale

[1]Il cablaggio dell'edificio del proprietario comprende l'allacciamento alla rete di telecomunicazione di tutte le unità d'uso (unità abitative e/o commerciali) a partire dal punto di separazione della rete (giunzione inclusa) fino alla presa a fibra ottica (OTO, Optical Telecommunications Outlet) nella rispettiva unità d'uso di un edificio.

[2]La realizzazione e l'esercizio di tutte le installazioni di telecomunicazione del cablaggio dell'edificio sono di competenza del proprietario.

3.2. Principi di realizzazione

[1]Il proprietario incarica un installatore elettricista accreditato per l'installazione e l'esercizio del cablaggio degli edifici a proprie spese e secondo le regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni e conformemente alle disposizioni per l'esecuzione del gestore di rete.

[2]In particolare, il proprietario tiene conto dei seguenti requisiti per l'installazione:

- il cablaggio degli edifici basato sulla fibra ottica deve essere realizzato con 4 fibre per ogni unità d'uso da allacciare (cosiddetto modello a quattro fibre), di cui le fibre 1 e 2 vengono giuntate in BEP e OTO;
- occorre tener conto delle direttive tecniche dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) relative alle installazioni FTTH negli edifici, nella versione valida e pubblicata al momento dell'installazione;
- il contenitore e la piastra base dell'armadietto terminale ottico (BEP), nonché il relativo contenuto, devono essere montati prima che sia tirato il cavo di allacciamento alla fibra ottica del gestore di rete;
- il proprietario fa eseguire l'installazione del cablaggio dell'edificio da OTO sino al punto di separazione della rete ed è responsabile per la corretta assegnazione e giunzione delle fibre (secondo la relativa lista di saldatura), nonché dell'etichettatura dei cavi conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni per l'esecuzione del gestore di rete;
- per terminare l'installazione viene eseguito, in accordo con il gestore di rete, sotto la responsabilità e a spese del proprietario, il controllo finale dell'installazione in-house (misurazione attenuazione della fibra e verifica luce rossa). I risultati devono essere annotati in un verbale di chiusura. Con la misurazione OTDR l' installazione dell'edificio (BEP-OTO) può nel complesso presentare in una direzione un'attenuazione di al massimo 1,4 dB (vedi capitolo 8, direttive tecniche UFCOM relative alle installazioni FTTH negli edifici);
- il proprietario dà quietanza al gestore di rete conformemente alle sue disposizioni per l'esecuzione della conclusione dell'installazione e la messa in funzione dell'infrastruttura per tempo (di regola 2 settimane) prima della data del primo trasloco nell'immobile risp. prima del collaudo finale della costruzione.

3.3. Diritti di utilizzo cablaggio dell'edificio basato sulla fibra ottica

[1]In considerazione del concetto di realizzazione (modello a quattro fibre) e per evitare allacciamenti paralleli alla colonna montante, il gestore di rete assicura la gestione dell'utilizzo della fibra. A tal fine, il proprietario cede al gestore di rete, conformemente alle seguenti disposizioni, il diritto di utilizzo originario su tutte le fibre del cablaggio dell'edificio basato sulla fibra ottica.

[2]Il proprietario concede gratuitamente al gestore di rete il diritto di utilizzare due fibre congiunte per la durata dell'esistenza dell'impianto per fornire servizi di telecomunicazione; il gestore di rete è autorizzato a trasferire queste fibre a terzi (in particolare a partner di cooperazione).

[3]Il gestore di rete s'impegna a concedere ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione l'accesso al cablaggio dell'edificio basato sulla fibra ottica, cedendo loro per la durata di esistenza dell'impianto altre fibre disponibili che non sono già state reclamate in altro modo. Le relative condizioni di accesso e di co-utilizzo devono in tal caso essere applicate dal gestore di rete senza discriminazioni; non è dovuta alcuna indennità per l'utilizzo della fibra e tra i fornitori di servizi di telecomunicazione interessati si applicano, per quanto concerne i principi di assegnazione delle fibre, il principio della reciprocità e della priorità.

[4]Il gestore di rete, un eventuale partner di cooperazione o altri fornitori di servizi di telecomunicazione, questi ultimi previo accordo con il gestore di rete, sono inoltre autorizzati a installare e gestire, nell'edificio, una propria presa ottica in fibra ottica, che può essere utilizzata ad esempio per il controllo energetico interno dell'edificio e nell'ambito di sistemi automatici di telelettura.

3.4 Rapporti di proprietà sul cablaggio dell'edificio / Finanziamento del cablaggio dell'edificio

[1]Tutti gli impianti del cablaggio dell'edificio dall'entrata dell'armadietto terminale ottico (BEP), compresi tutti i relativi componenti (tubature vuote, tubature nella colonna montante ecc.), sono di esclusiva proprietà del proprietario. Il proprietario si fa carico dei costi di cablaggio dell'edificio.

3.5 Modifiche e adeguamenti al cablaggio dell'edificio

[1]Se il proprietario effettua cambiamenti di carattere edile che rendono necessaria una modifica, uno spostamento e l'adeguamento degli impianti domestici risp. di parti dei medesimi, questi si mette preventivamente d'accordo con il gestore di rete e sostiene i costi che ne derivano.

3.6 Responsabilità relativa alla manutenzione e processi di eliminazione dei guasti al cablaggio dell'edificio

[1]La responsabilità della manutenzione in relazione agli impianti domestici è di competenza del proprietario, che deve anche assumersi tutti i relativi costi.
[2]Se il gestore di rete elimina eventuali guasti che rientrano nella sfera di competenze del proprietario, i relativi costi vengono fatturati al proprietario stesso.
[3]Se un servizio di telecomunicazione non funziona o non funziona correttamente, gli utenti finali devono rivolgersi in primo luogo esclusivamente al fornitore di servizi di telecomunicazione con cui hanno stipulato un contratto di abbonamento.

4 Cablaggio dell'abitazione da parte del proprietario e/o degli utenti finali

4.1 In generale

[1]Il cablaggio dell'abitazione comprende l'allacciamento delle unità d'uso dall'uscita della presa ottica (OTO) nell'abitazione o nell'unità commerciale fino ai rispettivi terminali degli utenti finali.
[2]La messa a disposizione del cablaggio dell'abitazione dalla presa ottica (OTO) ai terminali degli utenti finali è di responsabilità del proprietario, risp. degli utenti finali che intendono fruire dei servizi di telecomunicazione.

4.2 Principi per la realizzazione

[1] Per la realizzazione del cablaggio dell'abitazione, il proprietario si basa, sulle raccomandazioni e direttive riconosciute al momento dell'installazione e rispetta gli standard usuali del settore, nonché le disposizioni tecniche riconosciute.
[2]In particolare, il gestore di rete si aspetta un cablaggio dell'abitazione Ethernet strutturato e a stella, (secondo ISO 50173), che parte da un distributore dell'abitazione centrale su cui viene installata al contempo anche la presa in fibra ottica (OTO) come interfaccia con il cablaggio dell'edificio.

4.3 Rapporti di proprietà sul cablaggio dell'abitazione / finanziamento del cablaggio dell'abitazione

[1]Tutti gli impianti del cablaggio dell'abitazione dall'uscita della presa ottica (OTO) nell'abitazione sono di proprietà del proprietario risp. degli utenti finali. Il proprietario risp. gli utenti finali si assumono i costi del cablaggio dell'edificio.

4.4 Responsabilità relativa alla manutenzione e processi di eliminazione dei guasti nell'ambito del cablaggio dell'abitazione

[1]La responsabilità relativa alla manutenzione per quanto attiene il cablaggio dell'abitazione è di competenza del proprietario e/o dell'utente finale. Il proprietario e/o l'utente finale responsabile è tenuto a sostenere anche tutti i costi che risultano in questo contesto.
[2]Se un servizio di telecomunicazione non funziona o non funziona correttamente, gli utenti finali devono rivolgersi in primo luogo esclusivamente al fornitore di servizi di telecomunicazione con cui hanno stipulato un contratto di abbonamento.

5 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta del rapporto di allacciamento

[1]Il presente rapporto contrattuale entra in vigore con la firma delle due parti contraenti e vale per l'intera durata dell'utilizzo dell'impianto, ovvero fino a che sussiste l'allacciamento alla rete di telecomunicazione FTTH attualmente installata.
[2]Le parti contraenti sono autorizzate a disdire in via straordinaria il rapporto contrattuale in presenza di gravi motivi imputabili alla controparte e in seguito ai quali non è più obiettivamente possibile pretendere dalla parte recedente di proseguire il rapporto contrattuale.
[3]L'esercizio dei diritti di disdetta risp. la cessazione del presente rapporto contrattuale sono in ogni caso concessi con riserva di diritti di allacciamento esistenti contemplati dalla legge.

6 Disposizioni finali

6.1. Svolgimento, prestazioni e scadenze

[1]Le parti contraenti sanciscono obbligatoriamente lo svolgimento delle prestazioni e le relative scadenze come segue:

- il proprietario mette a disposizione la linea di allacciamento dell'edificio dal punto di trasferimento al confine della particella, incl. l'inserimento nell'edificio e la canalina per cavi dall'ingresso nell'edificio al punto di separazione della rete, entro al più tardi la conclusione del completamento dello «Scheletro dell'edificio 1»;
- il proprietario mette a disposizione l'armadietto terminale ottico (BEP), incl. piastra base, cassetto di giunzione e contenitore, entro al più tardi il completamento dello «Scheletro dell'edificio 2»;
- il proprietario, in collaborazione con il gestore di rete, mette a disposizione lo schema dell'abitazione, con l'assegnazione di OTO-ID e FLAT-ID e documentazione nella lista saldature, entro al più tardi il completamento dell'«Ampliamento 1»;
- il gestore di rete tira il cavo di allacciamento alla fibra ottica sino al primo punto di trasferimento ottico (punto di separazione della rete), incl. archiviazione ed etichettatura, entro al più tardi il completamento dell'«Ampliamento 1»;
- il proprietario effettua il cablaggio dell'edificio da OTO sino al punto di separazione della rete, incl. le necessarie giunzioni ed etichettature di cavi e cassette ivi compreso il controllo finale e il verbale di conclusione, entro al più tardi il completamento dell'«Ampliamento 2»;
- il proprietario comunica al gestore di rete la conclusione dell'installazione di OTO sino al punto si separazione della rete, e gli conferma il buon esito della messa in servizio dell'infrastruttura per tempo (di norma 2 settimane) prima della data del primo trasloco risp. del collaudo finale dell'immobile.

6.2. Modifiche del contratto

[1]Integrazioni e modifiche del rapporto contrattuale sono valide solo se concordate per iscritto dalle parti contraenti.

6.3. Clausola di salvaguardia

[1]Nel caso in cui singole disposizioni del contratto o parti integranti del medesimo risultino lacunose, nulle dal punto di vista giuridico o non applicabili legalmente, la validità del rapporto contrattuale per quanto riguarda le restanti disposizioni o parti non ne risulta pregiudicata. Le parti contraenti s'impegnano in tal caso a raggiungere un accordo per sostituire la disposizione inapplicabile con un'altra valida e il più possibile equivalente sotto il profilo economico.

6.4. Scambio di informazioni e comunicazioni

[1]Ciascuna parte contraente mette a disposizione della controparte le informazioni esigibili in buona fede ai fini del contratto.

[2]All'insegna di una collaborazione consensuale e costruttiva, le parti contraenti si sforzano di informarsi quanto prima in merito ad aspetti di rilevanza contrattuale e di agire in vista di uno scambio di informazioni aperto e trasparente.

6.5. Intervento di terzi

[1]Per adempiere ai propri obblighi contrattuali, il gestore di rete può chiedere in qualsiasi momento l'intervento di terzi. Esso risponde del comportamento dei terzi coinvolti, degli ausiliari e dei subappaltatori come se fosse il proprio.

6.6. Responsabilità

[1]La responsabilità del gestore di rete verso il proprietario è retta fondamentalmente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Nei limiti consentiti dalla legge, è esclusa una responsabilità del gestore di rete per danni prettamente patrimoniali, per danni conseguenti, come pure per mancato guadagno.

6.7. Trasferimento del contratto

[1]Il gestore di rete è autorizzato in qualsiasi momento a trasferire il presente rapporto contrattuale, o i diritti e gli obblighi da esso derivanti, a terzi, in particolare a società del Gruppo esistenti o future competenti per questo settore di attività, che sono controllate dal gestore di rete – direttamente o indirettamente – in termini di voti o di capitale.

[2]Poiché l'allacciamento alla rete di telecomunicazione è necessariamente legato al fondo risp. agli edifici allacciati, il proprietario si impegna, in caso di passaggio di proprietà, a trasferire il presente rapporto contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi, al nuovo proprietario (incl. obbligo di ulteriore trasferimento).

6.8. Diritto applicabile e foro competente

[1]Il rapporto contrattuale sottostà al diritto svizzero.

[2]In caso di divergenze d'opinione in relazione al presente rapporto contrattuale, le parti contraenti si adoperano per giungere a una soluzione consensuale e per cercare sempre anzitutto il dialogo diretto. Qualora non fosse possibile trovare una composizione consensuale in questo modo, le parti concordano quale foro esclusivo per le controversie legate al presente contratto, riservati eventuali fori imperativi, il luogo di ubicazione della cosa.